



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

**AVVISO DI SELEZIONE
PER LA MOBILITA' ERASMUS FOR TRAINEESHIP A.A 2026/2027**

Art. 1

Oggetto

1. E' indetta una selezione per mobilità studentesca Erasmus for Traineeship per l'a.a. 2026/2027 nell'ambito del Programma Erasmus + KA131 - Mobilità degli/delle studenti/esse e dei/delle neolaureati/e per motivi di tirocinio.
2. Gli studenti e le studentesse iscritti/e all'Università di Siena possono svolgere, fin dal primo anno di studi, un periodo di tirocinio in un paese europeo (*Partner country*) o in un paese extra-europeo (*Programme Country*). Ciò include anche l'attività come assistente didattico, nel caso dei futuri insegnanti, e assistente alla ricerca per studenti/esse e dottorandi/e in qualsiasi struttura di ricerca pertinente. Ove possibile, i tirocini dovrebbero essere parte integrante del programma di studio dello studente.
3. La mobilità per tirocinio è offerta anche ai/le "neolaureati/e" che, se interessati/e a svolgere un tirocinio all'estero, dovranno presentare la candidatura prima di aver conseguito il titolo finale.

Art. 2

Destinatari/e

1. Possono presentare domanda gli/le studenti/esse regolarmente iscritti/e ai seguenti corsi di studio dell'Università di Siena
 - iscritti/e a un corso di studio di primo ciclo (laurea) che abbiano almeno 30 CFU registrati in carriera al momento della presentazione della candidatura per le mobilità di lunga durata e 15 CFU per le mobilità di breve durata;
 - iscritti/e a un corso di studio di secondo ciclo (laurea magistrale);
 - iscritti/e a un corso di studio a ciclo unico;
 - iscritti/e a un corso di studio di terzo ciclo (dottorato di ricerca, master post-laurea di primo e secondo livello e scuole di specializzazione);
2. La regolare iscrizione all'Ateneo è attestata dal pagamento di tutta la contribuzione dovuta e delle eventuali more, sia al momento della presentazione della candidatura che all'inizio del periodo di mobilità all'estero.
3. Il/la candidato/a, che abbia già effettuato una mobilità nell'ambito del programma Erasmus (Studio, Traineeship, International Credit Mobility) durante lo stesso ciclo di studio per il quale presenta domanda, può partecipare alla selezione purché vengano rispettate le seguenti restrizioni:
 - a) Per le/gli iscritte/i a Lauree triennali, Lauree Magistrali e Dottorato, la somma dei mesi della mobilità fisica di cui ha usufruito e di quelli per cui si candida non deve superare 12 mesi complessivi;
 - b) per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico il limite massimo è di 24 mesi.
4. Gli/Le iscritti/e ai corsi di dottorato di ricerca possono partecipare solo se la sede amministrativa del corso è l'Università di Siena.



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

5. Gli/le studenti/esse iscritti/e ai corsi di Master di I e II livello e Scuole di specializzazione devono concludere la mobilità entro la data di termine del corso stesso.
6. La mobilità post-laurea è incompatibile con la contemporanea iscrizione e frequenza di un nuovo corso di studio, sia presso l'Università di Siena che in altra università.
7. Non possono candidarsi gli/le studenti/esse titolari di borsa di studio *Invest your talent in Italy* e i/le vincitori/trici di tirocini curriculari presso il MAECI.

Art. 3 **Periodo di mobilità**

1. E' possibile effettuare periodi di mobilità di lunga e breve durata, compresi tra il 20 giugno 2026 e il 31 luglio 2027.
2. La mobilità di lungo periodo deve avere una durata minima, in presenza, di 2 mesi (60 giorni) e massima di 12 mesi (fatto salvo quanto indicato art. 2 comma 3). Per i tirocini extra-europei non curriculari la durata massima della mobilità è di 4 mesi.
3. La mobilità di breve periodo deve avere una durata in presenza fra 5 e 30 giorni. Il periodo in presenza deve essere integrato con attività da remoto da effettuare prima o dopo il periodo in presenza (*blended mobility*), a eccezione degli/le iscritti/e ai corsi di dottorato di ricerca che sono esentati da questa integrazione. La durata del periodo dell'attività da remoto non è indicata nella Guida al Programma Erasmus+ e quindi deve essere concordata tra tirocinante e la struttura ospitante.
4. Durante il periodo di tirocinio all'estero è possibile sostenere esami presso l'Università di Siena.
5. Non è possibile laurearsi durante il periodo di mobilità all'estero, né sono ammesse sovrapposizioni, neppure parziali, tra il periodo di *Erasmus for studies* ed il periodo di *Erasmus for traineeship*. Non sono ammesse altresì sovrapposizioni fra il periodo *Erasmus for traineeship* e il periodo di tirocinio attivato presso il Placement Office - Career Service. La non osservanza di queste restrizioni porterà alla cancellazione della mobilità e alla richiesta di restituzione di quanto corrisposto.
6. Il periodo di mobilità effettuato in Europa può essere prolungato previa approvazione da parte della struttura ospitante e dell'Università di Siena (nelle persone del/la Presidente del Comitato per la didattica e del/la Direttore/trice del dottorato per le mobilità prima della laurea oppure del/la Referente per l'internazionalizzazione per le mobilità post-laurea), ove sussistano i presupposti dettati dal presente avviso. Per le mobilità extra-europee non può essere richiesto il prolungamento, fatta eccezione per i tirocini curriculari/dottorali.

Art. 4 **Paese di destinazione ed eleggibilità dell'Ente/Azienda ospitante**

1. La mobilità può essere svolta sia verso i Paesi del Programma (Europa) sia verso i Paesi Partner (extra Europa).
2. La mobilità nel paese di origine del/la candidato/a internazionale è consentita, purché finalizzata allo svolgimento di un tirocinio curriculare.
3. L'ente/organizzazione presso cui si intende svolgere il tirocinio può essere:



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

- a) qualsiasi organizzazione, pubblica o privata, attiva nel mercato del lavoro o nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù, della ricerca e innovazione;
- b) un'organizzazione senza scopo di lucro, un'associazione, una ONG;
- c) un organismo per l'orientamento professionale;
- d) un Istituto di istruzione superiore di un Paese aderente al Programma, o un Istituto di istruzione superiore di un Paese partner

4. Non sono ritenute idonee, e comporteranno l'esclusione della candidatura, le proposte di tirocinio presso:

- a) istituzioni e altri organismi dell'Unione Europea, inclusa la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e la Corte dei Conti europea nonché le altre istituzioni e gli organismi interistituzionali che svolgono funzioni specializzate (l'elenco completo di tali istituzioni è disponibile all'indirizzo http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_it);
- b) organizzazioni che gestiscono i programmi dell'Unione Europea, come ad esempio le Agenzie Nazionali Erasmus+ al fine di evitare possibili conflitti di interesse e/o doppi finanziamenti;
- c) Aziende elencate nella pagina web <https://www.unisi.it/internazionale/outgoing-exchange-students/stage-alleestero/erasmus-traineeship>
- d) soggetti ospitanti privi di un portale web istituzionale attivo o il cui dominio risulti inaccessibile a causa di segnalazioni di sicurezza informatica (quali malware, phishing o altre minacce rilevate dai sistemi di navigazione);
- e) organizzazioni sprovviste di codice di registrazione fiscale (Tax Registration Number), identificativo VAT (Partita IVA) o analogo riferimento giuridico-fiscale che consenta l'accertamento dell'effettiva sussistenza e operatività dell'ente nel Paese di accoglienza.

5. Il tutor aziendale non deve avere relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado compreso (art. 5 comma 2 D.Lgs. 7/5/1948 n. 1172) incluso il rapporto di coniugio o rapporto di unione civile.

6. Nella scelta della struttura deve essere tenuto conto delle regole di ingresso nel paese ospitante.

7. Non è consentito svolgere più di un periodo di tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante.

Art. 5

Progetto formativo e attività consentite

1. Il tirocinio deve riguardare le esigenze di apprendimento connesse al corso di studio e quelle di sviluppo personale del partecipante e, ove possibile, deve essere integrato nel programma di studi.
2. Il progetto formativo oggetto del tirocinio viene descritto sia nella lettera di accettazione emessa dalla struttura ospitante che nel learning agreement for traineeship.
3. Per la predisposizione di un piano di lavoro coerente con il proprio percorso di studio e per la compilazione del Learning agreement for traineeship, in accordo con l'Ente ospitante, è possibile rivolgersi al/la docente Referente per l'Internazionalizzazione del dipartimento di appartenenza, il cui elenco è pubblicato nella pagina web <https://www.unisi.it/internazionale/outgoing-exchange-students/stage-alleestero/erasmus-traineeship>
4. Il tirocinio è considerato come "Digital Opportunity Traineeship" quando il/la tirocinante svolge una o varie delle seguenti attività: marketing digitale (ad esempio, gestione di social media, analisi web); progettazione grafica, meccanica o architettonica digitale; sviluppo di applicazioni mobili, software, script o siti web;



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

installazione, manutenzione e gestione di sistemi e reti informatici; cybersicurezza; analisi, estrapolazione e visualizzazione dei dati; programmazione e formazione di robot e applicazioni di intelligenza artificiale. Non rientrano in questa categoria l'assistenza generica alla clientela, l'evasione degli ordini, le mansioni di inserimento dati e di ufficio.

5. La preparazione della tesi non è consentita in questo tipo di mobilità e non deve pertanto essere indicata né nella lettera di accettazione né nel learning agreement for traineeship.

Art. 6

Lettera di accettazione

1. La lettera di accettazione è un documento obbligatorio la cui mancanza rende nulla la candidatura.
2. Prima della presentazione della candidatura, chi vuole candidarsi deve trovare la struttura ospitante e concordare il periodo e le attività da svolgere. Il/La richiedente deve poi fornire alla struttura ospitante il fac-simile della lettera di accettazione relativa al tipo di mobilità. La struttura ospitante deve compilare e firmare la lettera di accettazione su carta intestata dell'ente (i fac-simile delle lettere è disponibile nella pagina web <https://www.unisi.it/internazionale/outgoing-exchange-students/stage-alleestero/erasmus-traineeship>). La struttura ospitante deve obbligatoriamente inviare la lettera di accettazione all'Ufficio servizi di supporto alla mobilità internazionale (outgoing@unisi.it) e alla mail del/la richiedente.
3. Le lettere di accettazione sono 3, a seconda del tipo di tirocinio che si intende effettuare:
 - a) tirocinio curriculare/dottorale di lunga durata
 - b) tirocinio non curriculare (volontario) oppure tirocinio post-laurea di lunga durata
 - c) tirocinio di breve durata (*short mobility*)
4. Per i tirocini curricolari la lettera di accettazione deve essere controfirmata dal/la Presidente del Comitato per la didattica del corso di studio o di un/a suo/a delegato/a.
5. Per i tirocini dottorali la lettera di accettazione deve essere controfirmata dal/la Direttore/trice del Dottorato di ricerca.
6. Per i tirocini non curricolari e di breve durata la lettera di accettazione deve essere controfirmata dal/la docente referente per l'internazionalizzazione del dipartimento.

Art. 7

Presentazione della candidatura

1. La candidatura è composta da un unico file pdf contenente i documenti nell'ordine di seguito indicato e inviata via modulo di trasmissione indicato nella pagina web Erasmus for traineeship, paragrafo 2026/2027:
 - a) modulo di candidatura;
 - b) lettera di accettazione ricevuta dall'ente ospitante e completata con le firme richieste nell'art.6, commi 4, 5 e 6;
 - c) - per gli/le iscritti/e a corsi di primo e secondo ciclo, autocertificazione degli esami sostenuti e di iscrizione all'Università di Siena, scaricata dalla Segreteria on-line (percorso dopo il log-in: Segreteria, Certificati, Autodichiarazione iscrizione con esami);



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

- per gli/le iscritti/e ai corsi di terzo ciclo, autocertificazione di iscrizione al corso scaricata dalla Segreteria on-line (percorso dopo il log-in: Segreteria, Certificati, Autodichiarazione iscrizione con esami);

d) curriculum vitae;

e) Il livello di lingua viene acquisito dalla Segreteria online. In mancanza di idoneità di lingua in carriera, il/la candidato/a deve allegare uno tra i seguenti documenti:

- autocertificazione dell'idoneità di lingua, se conseguita in un precedente e recente corso di studio effettuato presso l'Università di Siena o altro ateneo italiano/estero;
- copia di attestati di conoscenza della lingua del Paese ospitante o della lingua veicolare (inglese) riportanti inequivocabilmente il livello (da B1 a C2) riconosciute dal nostro Ateneo (<https://www.cla.unisi.it/it/sede-di-arezzo/certificati-riconosciuti>);

f) documento di identità;

g) eventuale documentazione attestante la condizione di studente/ssa con minori opportunità (si veda art. 11 comma 4.2);

h) per la mobilità post-laurea, la autocertificazione di non iscrizione né frequenza di un nuovo corso di studio, sia presso l'Università di Siena che altre università.

4. E' responsabilità del/la candidato/a verificare la correttezza della candidatura trasmessa. Candidature non conformi a quanto sopra elencato o incomplete o senza l'invio della lettera di accettazione all'Ufficio da parte della struttura ospitante non sono valutate.

5. Le candidature possono essere inviate entro le scadenze sotto elencate:

Inizio del periodo di mobilità a partire da:	Invio della candidatura entro le ore 23:59 CET del:
giugno 2026	30 aprile 2026
settembre 2026	10 luglio 2026
gennaio 2027	10 ottobre 2026
aprile 2027	10 febbraio 2027

6. Si può presentare una sola candidatura per ogni scadenza. È consentito l'invio di più versioni della candidatura fino alla scadenza fissata. In presenza di più invii, farà fede unicamente l'ultima candidatura caricata sul modulo Google, che annullerà e sostituirà le precedenti.

Art. 8 Selezione

1. La selezione delle candidature è svolta dalla Commissione Mobilità Internazionale insieme alla Presidente della Commissione Stage di Ateneo e la Responsabile dell'Ufficio Servizi di supporto alla mobilità Internazionale.

2. La Commissione valuta le candidature e svolge la procedura di selezione tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:

- a) Curriculum accademico (punteggio fino a 10).



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

- Per gli/le studenti/esse iscritti/e a corsi di studio di 1° e 2° ciclo si converte la media ponderata in decimi.
 - Per gli/le studenti/esse iscritti/e a corsi di 3° ciclo si converte il voto di laurea in decimi. Gli/le studenti/esse con titolo di studio straniero iscritti/e a corsi di 3° ciclo devono accertarsi di avere inserito in Segreteria online il voto del titolo di accesso convertito su scala 110. Se è necessario procedere all'inserimento, inviare all'Admission Office (admissionoffice@unisi.it), 15 giorni prima dell'invio della candidatura, una certificazione rilasciata dall'Università dove è stato conseguito il titolo di accesso in cui sia riportato, secondo la relativa scala di valutazione, il voto conseguito nonché il voto minimo e massimo per il conseguimento del titolo. In mancanza della registrazione del voto di laurea in Segreteria online, è considerato come voto di laurea il punteggio minimo di 66/110.
- b) Conoscenza della lingua del paese ospitante o della lingua veicolare (inglese) (punteggio fino a 10).

Livello	Punteggio
B1	7
B2	8
C1	9
C2	10

- c) Progetto formativo e professionale (punteggio fino a 10 punti) già elaborato e concordato con l'ente ospitante, coerente con il curriculum dello/a candidato/a, che si evinca dalla lettera di accettazione fornita dall'ente ospitante.
- d) Tirocinio curriculare/dottorale: 5 punti

3. L'inserimento nella graduatoria di merito per l'assegnazione della mobilità Erasmus+ for Traineeship è subordinato al raggiungimento di un punteggio complessivo non inferiore a 21 punti, con un minimo di 7 punti per i criteri a), b) e c).

Art. 9

Approvazione della graduatoria e assegnazione del contributo economico

1. La pubblicazione della graduatoria avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dell'invio della candidatura.
2. La graduatoria elenca le matricole degli/le assegnatari/e e idonei/e di mobilità *Erasmus for traineeship* con l'indicazione del contributo economico che è attribuito fino a esaurimento del finanziamento disponibile.
3. La graduatoria è pubblicata sulla pagina web <https://www.unisi.it/internazionale/outgoing-exchange-students/stage-allestero/erasmus-traineeship>.
4. In caso di esaurimento dei fondi, i/le candidati/e idonei/e ma non assegnatari/e di contributo possono subentrare a seguito di eventuali rinunce, secondo l'ordine di scorrimento della graduatoria.
5. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali spese sostenute dai/le candidati/e prima della pubblicazione della graduatoria definitiva di assegnazione della mobilità e del relativo contributo.



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

Art. 10

Adempimenti a carico degli/le assegnatari/ie

1. I/le partecipanti devono informarsi sulle regole di ingresso nel paese ospitante presso la rappresentanza diplomatica dello stesso in Italia e nel caso fosse previsto un visto di ingresso devono iniziare tempestivamente la procedura di richiesta.
2. Gli/le assegnatari/ie di borsa di mobilità *Erasmus for Traineeship* sono tenuti/e ad avere un codice fiscale emesso dall'Agenzia delle Entrate altrimenti non possono ricevere il contributo assegnato, comportando la trasformazione della mobilità in stato 'zero-grant';
3. Gli/le assegnatari/ie di borsa di mobilità Erasmus for Traineeship sono tenuti/e a seguire gli adempimenti descritti nelle pagine web dedicate a questo programma di mobilità:

a) Prima della partenza

Procedure e documentazione presenti nella pagina web <https://www.unisi.it/internazionale/outgoing-exchange-students/stage-alleestero/erasmus-traineeship/prima-della-partenza>

b) Durante il soggiorno

Procedure e documentazione presenti nella pagina web <https://www.unisi.it/internazionale/outgoing-exchange-students/stage-alleestero/erasmus-traineeship/durante-il-soggiorno>

c) Al rientro

Procedure e documentazione presenti nella pagina web <https://www.unisi.it/internazionale/outgoing-exchange-students/stage-alleestero/erasmus-traineeship/al-rientro>

Art. 11

Contributi economici

1. Le borse di mobilità Erasmus+ sono da considerarsi come un contributo alle maggiori spese legate al soggiorno all'estero. L'ammontare dei contributi economici varia in base al paese di destinazione, al tipo di viaggio effettuato e all'eventuale appartenenza a una delle categorie di partecipanti con minori opportunità.
2. Contributo individuale. Tutti gli/le assegnatari/e di destinazione Erasmus saranno beneficiari/e del contributo individuale secondo i seguenti importi, stabiliti dal Ministero dell'Università e della ricerca con le Disposizioni nazionali Erasmus+ 2025 per il settore Istruzione, fino a esaurimento fondi:

a) Mobilità di lungo periodo:

	Paesi	Importo mensile
GRUPPO 1	Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, Svizzera	€ 550,00
GRUPPO 2	Bulgaria, Cechia, Cipro, Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Turchia, Ungheria.	€ 500,00
GRUPPO 3	Tutti gli altri Paesi (paesi partner non associati al programma delle regioni 1-12)	€ 700,00



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

b) Mobilità di breve periodo

Dal 5° al 14° giorno di attività	79,00 Euro al giorno
Dal 15° al 30° giorno	56,00 Euro al giorno

3. Contributo di viaggio

Fascia chilometrica	Contributo di viaggio	Contributo di viaggio green
10-99 km	28 Euro	56 Euro
100-499 km	211 Euro	285 Euro
500-1999 km	309 Euro	417 Euro
2000-2999 km	395 Euro	535 Euro
3000-3999 km	580 Euro	785 Euro
4000-7999 km	1188 Euro	1188 Euro
8000 km o più	1735 Euro	1735 Euro

3.1 Per “fascia chilometrica” si intende la distanza tra Siena e il luogo di destinazione, che viene calcolata attraverso il “*distance calculator*”: <https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator>.

3.2 Per viaggio green si intende il raggiungimento della sede ospitante A/R tramite mezzi di trasporto sostenibili (bicicletta, bus, treno, auto condivisa).

4. Contributo per le minori opportunità

4.1. Per facilitare l'accesso alla mobilità degli studenti e delle studentesse con minori opportunità, è previsto un contributo aggiuntivo di 250,00 Euro al mese per la mobilità di lungo periodo, mentre per la mobilità di breve periodo sono previsti 100,00 Euro per la durata tra 5 e 14 giorni e 150,00 Euro per la durata tra 15 e 30 giorni.

4.2. Hanno diritto al contributo per le minori opportunità le seguenti categorie di partecipanti:

- a) partecipanti con problemi fisici, mentali e di salute certificati
- b) svantaggio economico sancito con ISEE
- c) differenze culturali es. individui provenienti da contesto migratorio e rifugiati, minoranze nazionali o etniche, persone con difficoltà di adattamento linguistico e di inclusione culturale ecc.
- d) gli studenti con figli minori
- e) gli studenti che lavorano
- f) gli studenti che sono atleti professionisti
- g) gli studenti orfani di almeno un genitore



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

h) gli studenti figli di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

Rientrano nella condizione di cui alla lettera b) gli studenti e le studentesse in possesso di un ISEE inferiore a Euro 28.339,98 (come da Decreto Direttoriale MUR n. 176 del 10 febbraio 2026) al momento dell'assegnazione della destinazione. Tale condizione viene verificata dall'Ufficio Servizi di supporto alla mobilità internazionale al momento dell'approvazione della graduatoria, tramite l'accesso ai dati presenti nella Segreteria online oppure all'ISEE inserito nel file di candidatura.

La condizione di cui alle lettere a), c), d), e), f), g) h) dovrà essere attestata tramite adeguata documentazione da inserire nel file di candidatura.

4.3. Inoltre, per i partecipanti con minori opportunità che hanno esigenze relative a condizioni fisiche, mentali o sanitarie, sarà possibile presentare richiesta per i costi aggiuntivi direttamente connessi alla mobilità che non possono essere coperti con l'importo integrativo per il sostegno individuale dei partecipanti con minori opportunità. Le modalità di richiesta di tali contributi saranno comunicate successivamente all'assegnazione della mobilità.

5. Gli studenti e le studentesse di dottorato possono percepire il contributo economico europeo, a condizione che non vi sia un doppio finanziamento europeo per la stessa attività. Pertanto, i/le partecipanti a un programma di dottorato di ricerca finanziato con fondi europei possono percepire tale contributo solo se non richiedono la maggiorazione della borsa di dottorato per il periodo di tirocinio.

In deroga a quanto previsto al punto precedente, il finanziamento del Ministero dell'Università e della Ricerca specificamente destinato alla mobilità internazionale consente ai dottorandi e alle dottorande che concludono il periodo di tirocinio all'estero entro il 31 dicembre 2026 di percepire i contributi economici Erasmus for Traineeship anche in contemporanea alla maggiorazione della borsa di dottorato.

6. La copertura economica dell'eventuale periodo di prolungamento dipenderà dalla disponibilità dei fondi.

Art. 12

Modalità di pagamento

1. Il contributo economico della mobilità di lungo periodo è erogato in due soluzioni:

a) l'80% viene versato entro 30 giorni dalla trasmissione dell'Erasmus Certificate con la data di inizio delle attività da parte della struttura ospitante e del titolo di viaggio di andata da parte del/la tirocinante. La modalità di trasmissione dei documenti è pubblicata nella pagina web <https://www.unisi.it/internazionale/outgoing-exchange-students/stage-allestero/erasmus-traineeship/durante-il-soggiorno>

b) il saldo è corrisposto dopo il termine della mobilità ed entro 45 giorni dall'espletamento delle procedure richieste nella pagina web Al rientro <https://www.unisi.it/internazionale/outgoing-exchange-students/stage-allestero/erasmus-traineeship/al-rientro>

Per le modalità blended, il contributo economico è calcolato sul solo periodo di mobilità fisica.

2. Il contributo economico della mobilità di breve periodo è erogato, in seguito alla consegna dell'accordo finanziario.



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

Art. 13

Restituzione del contributo

1. Nel caso in cui il periodo di mobilità risultasse essere inferiore al periodo minimo obbligatorio (60 giorni per il lungo periodo, e 5 giorni per il breve periodo), il/la tirocinante deve restituire l'intero contributo che è stato corrisposto come anticipo.
2. Nel caso in cui il contributo corrisposto come anticipo fosse superiore al totale del contributo calcolato sulla base del periodo effettivo svolto in mobilità, è richiesta la restituzione della differenza. Il/la tirocinante riceve una mail con le istruzioni di pagamento.
3. La carriera viene bloccata fino all'avvenuta restituzione.

Art. 14

Riconoscimento delle attività didattiche svolte all'estero

1. Il riconoscimento dell'attività di tirocinio svolta all'estero nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale e dei relativi crediti acquisiti è di competenza degli organi collegiali preposti per ogni corso di studio di primo, secondo e terzo ciclo tramite gli Uffici dell'Area servizi agli studenti secondo la procedura indicata nella pagina web: <https://www.unisi.it/internazionale/outgoingexchange-students/riconoscimento-attivita-didattiche-svolte-allestero>
2. Il riconoscimento del tirocinio viene effettuato sulla base del learning agreement for traineeship sottoscritto dal/la tirocinante prima della partenza e dell'eventuale documentazione aggiuntiva richiesta dall'organo collegiale del corso di studio.
3. Per il tirocinio curricolare, affinché esso possa essere riconosciuto in carriera, il periodo di mobilità deve essere concluso e la documentazione di fine mobilità deve pervenire agli uffici di competenza almeno 2 mesi prima della data prevista per l'esame di laurea/dottorato.

Art. 15

Copertura assicurativa

1. Durante le attività didattiche all'estero, ogni partecipante allo scambio è coperto/a, da polizza assicurativa a carico dell'Università di Siena per infortuni e responsabilità civile leggera verso terzi (<https://www.unisi.it/ateneo/lavorare-unisi/servizi-di-economato/assicurazioni>). Sono escluse dalla copertura della polizza le attività riconducibili al tempo libero.
2. Per il soggiorno all'estero nei Paesi dell'Unione Europea e nei tre paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), ogni partecipante dovrà portare con sé la Tessera Sanitaria Europea (T.E.A.M. – European Health Insurance Card) ed eventualmente richiedere informazioni alla propria ASL. Ulteriori informazioni in merito al funzionamento del sistema sanitario dei paesi partecipanti al programma sono disponibili al seguente link: <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=it>
3. Per le mobilità verso paesi non europei, il/la tirocinante deve attivare autonomamente la copertura sanitaria richiesta dal paese/struttura ospitante.



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

Art. 16

Condizioni di sicurezza

1. Tutte le mobilità sono subordinate ad una valutazione delle condizioni di sicurezza nei paesi di destinazione, sulla base delle indicazioni del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) ed altre disposizioni locali o nazionali.
2. I/Le tirocinanti sono invitate/i a verificare eventuali rischi sanitari e di sicurezza in cui potranno incorrere durante la mobilità, anche tramite la consultazione del sito <https://www.viaggiasesicuri.it/home>

Art. 17

Trattamento e riservatezza dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato dall'Università di Siena esclusivamente per fini istituzionali e, nello specifico, per le finalità di gestione del presente bando; nel massimo rispetto dei principi sanciti dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e, in generale, di quanto definito dal Regolamento UE e dal d.lgs. 196/2013 Codice privacy.
2. Il Titolare del trattamento dati è l'Università di Siena, rappresentata legalmente dal Rettore Prof. Roberto Di Pietra (e-mail: rettore@unisi.it; PEC: rettore@pec.unisipec.it). In base al Regolamento dell'Università di Siena sul trattamento dei dati personali (D.R. n. Rep. 56/2022 prot. n. 14879 del 13/01/2022), la persona designata al trattamento è la Responsabile della Divisione Relazioni Internazionali (e-mail: iro@unisi.it);
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'instaurazione del rapporto necessario per l'attribuzione della borsa, per cui l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di dar seguito all'attribuzione della stessa.
4. In qualità di "Interessato al trattamento" il borsista potrà esercitare nei confronti dell'Università di Siena tutti i diritti previsti dall'articolo 15 e ss. del Regolamento europeo rivolgendosi alla Designata al trattamento o al Titolare del trattamento. Ha altresì diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento UE. In Italia la funzione di autorità di controllo è esercitata dal Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it); 12 5. L'informativa di dettaglio sul trattamento dei dati può essere acquisita alla pagina: www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy

Art. 18

Responsabile del procedimento e informazione

1. È responsabile del procedimento la responsabile dell'Ufficio Servizi di supporto alla mobilità internazionale; eventuali richieste di chiarimenti o segnalazioni possono essere inviate a: outgoing@unisi.it
2. L'avviso di selezione e la modulistica sono disponibili all'indirizzo: <https://www.unisi.it/internazionale/outgoing-exchange-students/stage-allestero/erasmus-traineeship>

Art. 19



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

Disposizioni finali

1. I termini e le condizioni del presente avviso di selezione potranno subire variazioni in seguito a successive indicazioni da parte della Commissione Europea e dell'Agenzia Nazionale Erasmus+.
2. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente avviso di selezione si rimanda alla Guida al Programma Erasmus+ 2025 che costituisce normativa di riferimento.